

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

OGGETTO	<i>Lotto 2 - Copertura assicurativa RC Patrimoniale dell'Ente</i>
----------------	---

STAZIONE APPALTANTE	<i>Città Metropolitana di Genova Sede Legale: Piazzale Mazzini, 2 16122 – GENOVA (GE) C.F. 80007350103</i>
----------------------------	--

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>Stefano Salvarani</i>
--------------------------------------	--------------------------

CENTRALE DI COMMITTENZA	<i>Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana</i>
--------------------------------	--

RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA	<i>Rossella Bardinu</i>
---	-------------------------

DEFINIZIONI	
Contraente/Ente	<i>La Città Metropolitana di Genova ex Provincia di Genova, che stipula il contratto di assicurazione</i>
Assicurazione	<i>Il contratto di assicurazione</i>
Polizza/Contratto	<i>Il documento che prova l'assicurazione</i>
Assicurato	<i>Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione</i>
Assicuratore/Società	<i>La Società di assicurazione</i>
Broker	<i>La ASSIDEA Srl</i>
Premio	<i>La somma dovuta dal Contraente alla Società</i>
Sinistro	<i>Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione</i>
Danno	<i>Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica</i>

DEFINIZIONI

Risarcimento *La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro*

Responsabilità Civile..... *La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'articolo 2043 e ss. Del C.C. e dell'articolo 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa*

Pubblica Amministrazione..... *Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Aziende Ospedaliere, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Università, lo Stato, le Amministrazioni statali ed Enti Pubblici in genere, comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti*

SOMMARIO		<i>pagina</i>
Articolo 1	Oggetto.....	4
Articolo 2	Importo a base di gara.....	4
Articolo 3	Premi assicurativi.....	4
Articolo 4	Modalità e termini di pagamento.....	4
Articolo 5	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	5
Articolo 6	Clausola broker.....	5
Articolo 7	Obblighi derivanti da rapporti di lavoro.....	5
Articolo 8	Obblighi in materia di sicurezza.....	6
Articolo 9	Tutela della riservatezza.....	6
Articolo 10	Garanzie e cauzione definitiva.....	7
Articolo 11	Ripartizione dell'assicurazione e delega.....	7
Articolo 12	Risoluzione contrattuale.....	8
Articolo 13	Motivi di risoluzione contrattuale.....	8
Articolo 14	Diffida ad adempiere.....	8
Articolo 15	Recesso unilaterale.....	8
Articolo 16	Clausole finali.....	9

Articolo 1 Oggetto

Il presente capitolato speciale d'oneri ha per oggetto l'affidamento della copertura assicurativa di Responsabilità Civile Patrimoniale come disciplinata dalla polizza allegata e dalle disposizioni seguenti.

Il contratto di assicurazione sarà formalizzato mediante sottoscrizione della polizza allegata al presente capitolato integrate in appendice dalle relative schede di offerta del soggetto aggiudicatario.

Articolo 2 Importo a base di gara

L'importo complessivo a base di gara ammonta ad € 120.000,00 (compresi imposte ed oneri).

Non sono quantificati oneri per la sicurezza in quanto non sono configurabili rischi interferenziali.

Articolo 3 Premi assicurativi

I premi indicati in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario o comunque gli eventuali parametri di calcolo restano fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale, ferme restando le eventuali regolazioni previste.

Articolo 4 Modalità e termini di pagamento

Ferma la validità della polizza, la prima rata di premio deve essere pagata entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto all'Assicuratore. Il periodo di mora vale anche per le rate di premio successive alla prima o in caso di eventuali appendici, anche di proroga o di mantenimento in ogni caso della copertura. Qualora la consegna del contratto o dei documenti sia successiva a tale data, il pagamento del relativo premio dovrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla consegna del/i medesimo/i al broker.

I termini di pagamento sopra indicati valgono anche in caso di eventuali ratei, appendice, proroga o mantenimento a qualunque titolo della copertura assicurativa.

L'assicurazione conserva inoltre la propria validità anche durante il decorso di eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

La Società da e prende altresì atto, che il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, costituisce adempimento per il pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 del codice civile, nei confronti della Società e di eventuali coassicuratori.

I pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'Assicuratore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che, in assenza di dette comunicazioni, la Città Metropolitana non esegue i pagamenti senza che l'Assicuratore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Assicuratore di segnalare più di un conto dedicato. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività del conto precedentemente indicato.

Qualora il Contraente non provveda al pagamento del premio con le modalità sopra indicate, l'Assicuratore,

Lotto 2 – copertura assicurativa RC Patrimoniale dell'Ente

ferma la facoltà di adottare tutti i provvedimenti a tutela del proprio credito, può applicare gli interessi nella misura prevista dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, fatta salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno subito.

Articolo 5 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Assicuratore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Assicuratore s'impegna a comunicare ai sub-contraenti e sub-fornitori ed eventuali coassicuratori il codice unico di progetto (CUP), se previsto, e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Assicuratore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-fornitori, i sub-contraenti e i coassicuratori, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

La mancanza delle clausole di cui al comma 2 costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. A tal fine l'Assicuratore deve trasmettere copia dei suddetti contratti alla Città Metropolitana.

L'Assicuratore è tenuto a risolvere i contratti di cui al comma 2 in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e dalla presente convenzione comporta la risoluzione del contratto.

Articolo 6 Clausola broker

La Città Metropolitana ha affidato, ai sensi della normativa vigente, alla società Assidea S.r.l., con sede legale in Bari, Corso Vittorio Emanuele II, n. 60, la gestione ed esecuzione della presente assicurazione, in qualità di broker del Contraente.

Ad ogni effetto di legge, le parti riconoscono alla suddetta Società, iscritta alla sez. B del RUI al n. B000505802, il ruolo di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, "Codice delle assicurazioni private", relativamente alla collaborazione e all'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti il presente contratto avverranno per il tramite del Broker incaricato. Nel caso in cui il pagamento di premi o importi comunque dovuti in dipendenza dello stesso, avvenissero per il tramite del broker, l'Assicuratore delega espressamente Assidea S.r.l. all'incasso di tali premi o importi, ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con effetto liberatorio per il Contraente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione tale delega è espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dall'impresa Delegataria, da ciascuna impresa Coassicuratrice.

La percentuale di remunerazione del Broker per la polizza assicurativa Responsabilità Civile Patrimoniale è del 5%. La remunerazione è a carico dell'assicuratore in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale dalle compagnie di assicurazioni ed è compresa nell'offerta presentata.

Articolo 7 Obblighi derivanti da rapporti di lavoro

L'Assicuratore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni

Lotto 2 – copertura assicurativa RC Patrimoniale dell'Ente

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Assicuratore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.

L'Assicuratore si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano L'Assicuratore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Contraente può prendere visione degli atti attestanti la regolarità amministrativa dell'appaltatore nel rapporto con i propri dipendenti e/o collaboratori, sia agli effetti contributivi che agli effetti assicurativi, in modo tale che questi ultimi non possano vantare alcuna pretesa nei confronti della Città Metropolitana e manleva quest'ultima da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

L'Assicuratore è responsabile dell'osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori.

Articolo 8 Obblighi in materia di sicurezza

L'Assicuratore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Assicuratore s'impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni.

L'Assicuratore dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel suddetto decreto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori.

L'Assicuratore, recepita l'informativa sui rischi specifici, informa i lavoratori in apposita riunione e predispone il proprio piano operativo di sicurezza.

L'Assicuratore s'impegna a manlevare la Città Metropolitana da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

L'Assicuratore è responsabile dell'osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori.

Articolo 9 Tutela della riservatezza

L'Assicuratore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

L'Assicuratore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto.

L'Assicuratore è tenuto a comunicare all'Assicurato, nel termine di dieci giorni antecedenti la stipula del contratto, il nominativo del responsabile designato del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

L'Assicuratore manleva la Città Metropolitana da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei collaboratori che utilizzerà.

Articolo 10 Garanzie e cauzione definitiva

L'Assicuratore deve prestare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, salvo gli incrementi e le riduzioni previsti dall'articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La cauzione può essere costituita nei modi previsti dall'articolo 93, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Contraente.

La garanzia fideiussoria deve avere validità per tutta la durata del contratto e cessa di avere effetto solo a seguito dell'emissione del collaudo, del certificato di regolare esecuzione o della verifica finale di conformità. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Contraente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

In caso di proroga e/o rinnovo del contratto il soggetto aggiudicatario s'impegna a mantenere la garanzia fideiussoria.

Articolo 11 Ripartizione dell'assicurazione e delega

Qualora dall'offerta aggiudicataria risulti che l'Assicurazione è divisa fra diverse imprese coassicuratrici, tutti i coassicuratori devono sottoscrivere la polizza, accettando tutte le seguenti condizioni.

Le imprese coassicuratrici devono affidare la delega per la gestione del contratto alla Società e riconoscere che il Contraente/Assicurato ha affidato per parte sua tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione al Broker ASSIDEA S.r.l., la quale tratterà esclusivamente con l'impresa Delegataria.

Le Società coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, anche sostanziali, ivi comprese quelle in relazione a sinistri, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Società delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente, eventualmente anche per il tramite della ASSIDEA Srl, direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Per effetto di quanto sopra, resta convenuto che tutte le comunicazioni dovranno essere trasmesse dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società delegataria, compreso, in caso di sinistro, ogni comunicazione relativa alla interruzione della prescrizione che, inviata alla Società delegataria, avrà pieno ed integrale effetto ai sensi di legge anche nei confronti delle imprese coassicuratrici senza necessità di ulteriori comunicazioni.

La Società delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.

La Società delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle imprese coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

In deroga al disposto dell'articolo 1911 c.c., tutte le imprese sottoscrittrici sono responsabili in solido nei confronti del contraente.

È ammessa la riassicurazione. È fatto assoluto divieto al soggetto aggiudicatario e ai coassicuratori di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto.

Articolo 12 Risoluzione contrattuale

Il Contraente ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi di clausola risolutiva espressa previsti dal contratto di assicurazione e dalla polizza.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Contraente, in forma di lettera raccomandata, comunicazione PEC o fax, di volersi avvalere della risoluzione. Nella comunicazione sono indicati gli estremi dell'inadempimento rilevato. Qualora possa essere opportuno o necessario acquisire chiarimenti o giustificazioni può essere assegnato all'Appaltatore un termine minimo di 5 (cinque) giorni per formulare giustificazioni.

Qualora la Società non ottemperi, non rispetti il termine sopraindicato o qualora le deduzioni non siano a giudizio del Contraente accoglibili, è facoltà del Contraente di risolvere il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della cauzione definitiva, salvo ed impregiudicato il risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 13 Motivi di risoluzione contrattuale

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatti salvi altri casi espressamente indicati nel capitolato o nella polizza, le seguenti ipotesi di inadempimento:

- (a) nel caso in cui il Contraente accerti l'effettuazione da parte dell'Assicuratore di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- (b) nel caso di cancellazione della Società dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi per i motivi di cui all'art. 113 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private;
- (c) la mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente.

Articolo 14 Diffida ad adempiere

Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, il Contraente, indipendentemente dall'applicazione delle penali, eventualmente previste, comunica alla Società, in forma di lettera raccomandata, comunicazione PEC o fax, gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere inferiore qualora sia giustificato da ragioni di interesse pubblico o da pericolo di pregiudizio per il Contraente.

Qualora la Società non ottemperi, è facoltà del concedente risolvere il contratto.

Analogamente può procedere la Società qualora il Contraente si renda inadempiente agli obblighi ad esso riconducibili.

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della cauzione definitiva, salvo ed impregiudicato il risarcimento del danno ulteriore.

Articolo 15 Recesso unilaterale

Lotto 2 – copertura assicurativa RC Patrimoniale dell'Ente

Il Contraente si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza in caso di giusta causa, intesa come cessazione del rapporto di fiducia sottostante il presente contratto, a seguito della perdita di un requisito di capacità a contrarre con la pubblica amministrazione ovvero di intervento di un motivo di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- (a) sia stato depositato nei confronti dell'Assicuratore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'aggiudicatario;
- (b) l'Assicuratore perda i requisiti minimi richiesti dal bando di gara;
- (c) sia accertata a carico dell'Assicuratore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- (d) sia accertata la mancanza e/o la perdita da parte all'Assicuratore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, dei requisiti d'ordine morale e professionale previsti dalla normativa vigente;
- (e) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

Dalla data del recesso l'Assicuratore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Contraente.

Il Contraente si riserva, altresì, la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso, con le modalità ritenute opportune.

In caso di recesso l'Assicuratore ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Articolo 16 Clausole finali

Sono a carico dell'Assicuratore tutte le spese di stipulazione e scritturazione del contratto, le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti.

Per tutto ciò che non sia esplicitamente disciplinato nel presente capitolato speciale d'oneri e nella relativa polizza s'intende fare riferimento alle norme di legge.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al presente contratto sono devolute al giudice ordinario Foro competente di Genova.

Qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente contratto, le parti, hanno il diritto di adire gli organi di ordinaria giurisdizione Foro competente di Genova